



ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE

REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31/01/2007



REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le tipologie di interventi, ai sensi dell'art. 125, 137, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture” – di seguito chiamato “Codice”- e alle disposizioni contenute nel Regolamento generale, D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 – di seguito chiamato “Regolamento sui LL.PP.”- art. 88 ed artt. da 142 a 148, nonché le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia dei lavori e delle forniture e servizi connessi e/o complementari.

In presenza di contratti misti che comprendano lavori, servizi e/o forniture, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sarà applicabile il presente Regolamento ferma l'applicazione dell'art. 15 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dettante norme in materia di qualificazione nei contratti misti.

Art. 2 Limiti d'importo e divieto di frazionamento

Le procedure per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia definite dall'art.1 sono consentite, in via generale e con le eccezioni previste dagli articoli seguenti, fino all'importo di **200.000 Euro**. Gli importi monetari, di volta in volta, determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 3 Tipologia degli interventi eseguibili in economia

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, i lavori (e relative somministrazioni) di seguito riportati:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice, e così individuati:

1) riparazioni urgenti di fabbricati o porzione dei medesimi, loro pertinenze, impianti, beni mobili in genere da qualsiasi evento provocati nei limiti strettamente necessari a riassicurarne la piena funzionalità;



2) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;

Sono da intendersi anche i lavori e le somministrazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'Istituto la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro così individuati:

1) manutenzione, adattamento e riparazione dei fabbricati di proprietà con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

2) manutenzione delle aree utilizzate a parcheggio, giardino, cortile, comprese le strade poderali di proprietà, della segnaletica interna, delle reti sotterranee e dei monumenti;

3) manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, dei fabbricati.

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti, ivi compresi l'esecuzione di campagne di indagini geologiche ed idrogeologiche;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; sono da intendersi compresi anche i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo.

Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare, ma solo stimare genericamente anche sulla base di serie storiche degli anni precedenti e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

Art. 4 Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'Area nella quale è collocato il servizio Patrimonio individua, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.

Art. 5 Modalità di esecuzione

I lavori, le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:



- 1) In amministrazione diretta;
- 2) A cottimo fiduciario;
- 3) In forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Art. 6 Lavori in amministrazione diretta

Quando è scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta (lavori in economia), il Responsabile del procedimento dispone l'eventuale acquisto del materiale e noleggio di attrezzature, organizza l'esecuzione del lavoro tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro (IVA esclusa).

Per l'affidamento dei lavori in amministrazione diretta si procederà attraverso indagine di mercato. L'indagine di mercato o interpello preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e offerta in busta chiusa - oppure mediante comunicazione tramite fax o posta informatica, o ancora, in caso di urgenza, attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte del responsabile del procedimento. Si potrà inoltre fare riferimento a gare od altri sistemi di individuazione dei prezzi di forniture già effettuate da parte dell'Ente purché ancora valide e congrue. E' consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza, adeguatamente motivata.

Art. 7 Lavori in economia mediante cottimo fiduciario

I lavori in economia, individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3, sono "a cottimo fiduciario" quando vengono eseguiti da imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.

Quando è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa fermo restando il limite finanziario di 200.000 Euro. Per i lavori da affidarsi di importo inferiore a 40.000 Euro, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.

In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 40.000 e i 200.000 Euro, si procede attraverso indagine di mercato (nelle modalità definite all'art. 6) fra almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.



La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico-organizzativo, finanziario e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

L'atto di cottimo deve indicare:

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3. le condizioni di esecuzione;
4. il termine di ultimazione dei lavori;
5. le modalità di pagamento;
6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Essendo la gara meramente informale, l'atto dispone il divieto di subappalti, sub-cottimi e la presenza di altre ditte in cantiere per l'esecuzione di lavori e per l'installazione di attrezzature il cui valore è superiore a quello della manodopera; solo per specifici lavori ed installazioni di attrezzature stabiliti nel bando o lettera d'invito è possibile autorizzare altre ditte in cantiere (subappalto, ecc.). Nel caso di affidamento diretto (inferiore a 40.000 Euro) l'autorizzazione è inserita nell'atto di cottimo.

Art. 8 Esecuzione con sistema misto

Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 6 e 7.

Art. 9 Regole di amministrazione

Le dichiarazioni dell'aggiudicatario sono verificate prima dell'inizio dei lavori.

Per lavori in economia deve essere acquisito il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o altri analoghi documenti; non si procederà all'affidamento dei lavori senza l'acquisizione del D.U.R.C.

Per lavori in amministrazione diretta, per lavori in cottimo affidati direttamente (importo inferiore a 40.000 Euro) e per lavori in cui si deve provvedere d'urgenza, il DURC è consegnato dall'impresa prima dell'affidamento e successivamente è verificato dall'Ente.



Art. 10 *Lavori d'urgenza e somma urgenza*

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato, in generale il tecnico che ha rilevato l'urgenza. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

In circostanze di somma urgenza, quando qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose, il Responsabile del procedimento o il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui sopra, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio, comunque nei limiti di spesa previsti dal presente Regolamento.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore che provvede tempestivamente all'approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Direttore, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

Art. 11 *Perizia suppletiva per maggiori spese*

Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.



Art. 12 Piani di sicurezza

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 131 del Codice e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 Durata dell'affidamento, stipulazione del contratto e garanzie

La durata dell'affidamento dei lavori in economia non può essere superiore a tre anni.

I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto, 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso.

Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali; detta disposizione può essere derogata in caso di affidamenti diretti. Per questi stessi contratti - dato il loro contenuto valore economico - si prescinde dalla richiesta della cauzione definitiva.

Art. 14 - Tenuta della contabilità e collaudo

Per i lavori eseguiti a norma del presente regolamento è prevista la tenuta della contabilità ed il collaudo secondo le disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplinano la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori in economia. In particolare:

1. per il sistema dell'amministrazione diretta la contabilità è costituita da semplici registrazioni circa le provviste, i mezzi d'opera e i noli utilizzati;
2. per il sistema del cottimo fiduciario mediante la compilazione del libretto delle misure e del registro di contabilità. Le fatture dei lavori e delle provviste non possono essere liquidate se non munite del visto del direttore dei lavori e dei documenti di Regolarità Contributiva e, a fine lavori, della dichiarazione in merito alla regolare esecuzione degli stessi.

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ.mod..

Art. 15 Stipulazione del contratto e garanzie

I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto, 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso.



Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo, a presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.

Art. 16 – Normativa applicabile

Ai lavori eseguiti in economia si applicano, inoltre, per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, le disposizioni del Capo II del Titolo IX del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (artt. 142-148) e quant'altro disposto dalla normativa vigente.